

ALL D alla deliberazione dell'Assemblea di Bacino Venezia Ambiente n. del 17 dicembre 2024

**DISCIPLINARE PER
LA GESTIONE INTERCOMUNALE
DEI CENTRI DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI**

Sommario

1. PREMESSE	3
2. OGGETTO	3
3. CAMPO D'APPLICAZIONE	4
4. GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO	4
5. OBBLIGHI DEL GESTORE	4
6. UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO	4
7. MODALITA' DEL CONFERIMENTO	5
8. RIFIUTI CONFERIBILI	5
9. CALENDARIO DEGLI ORARIO DI APERTURA	5
10. CRITERIO DI RIPARTIZIONE COSTI DI GESTIONE	6
11. CRITERIO RIPARTIZIONE QUANTITATIVI RIFIUTI CONFERITI	7
12. RENDICONTAZIONE	7

Tra

Il Consiglio di bacino Venezia Ambiente

e

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. in qualità di Gestore del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale (in seguito anche VERITAS)

Si definisce quanto segue.

1. PREMESSE

Per quanto non espressamente disciplinato in questo documento, facente parte integrale e sostanziale del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani, si rinvia a quanto previsto in materia:

- nel Regolamento Unico di gestione associata dei Rifiuti Urbani per il Bacino Venezia (denominato anche Regolamento Unico IU) che, tra le varie, disciplina il comportamento che devono tenere gli utenti in quanto conferitori;
- nella Carta della Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con delibera dell'Assemblea del Bacino Venezia Ambiente n. 15, del 22 dicembre 2022 e s.m.i.;
- nelle delibere dell'Autorità di Regolazione (ARERA) in materia di rifiuti, in particolare delle delibere n. 15/2022 (Testo unico Qualità Rifiuti- in seguito anche TQRIF) n. 444/2022 (Testo Integrato in materia di Trasparenza) e n. 385/2023 (Schema tipo contratto di servizio igiene urbana) e successive sul medesimo argomento.
- D.M. 8 aprile 2008, Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani e s.m.i.;
- regolamento di Accesso ai Centri di Raccolta” . Orari, sedi e regolamenti di accesso sono rinvenibili al seguente indirizzo:

<https://www.gruppovertas.it/dove/ecocentri>

2. OGGETTO

Il presente disciplinare sulla gestione intercomunale dei centri di raccolta inoltre si raccorda ed è richiamato nel Disciplinare Tecnico del servizio che costituisce allegato 7 del contratto di servizio, e precisamente al par. 6c) avente ad oggetto “Modalità di svolgimento del servizio“.

Il presente disciplinare, in ossequio a quanto stabilito con Delibera di Assemblea di Bacino n. 11 del 26 luglio 2024 avente ad oggetto “Allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio di gestione rifiuti urbani nei Comuni del Bacino Venezia. Approvazione Relazione ex artt. 14 e 17 del d.lgs. 201 del 2022, Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) 2024-2038 e contratto di servizio per la

regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino Venezia ai sensi della Deliberazione Arera n. 385/2023/R/Rif”, che tra gli obiettivi da conseguire inserisce anche quello dell’intercomunalità dei centri di raccolta, regola le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, le utenze ammesse, i rifiuti conferibili, il calendario di apertura dei centri di raccolta e la gestione dei costi di gestione e delle percentuali di raccolta differenziata.

3. CAMPO D’APPLICAZIONE

Il presente disciplinare si applica all’interno dei centri di raccolta siti nel BACINO VENEZIA (elenco comuni _____) ed è rivolto alle utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i rifiuti urbani.

4. GESTIONE E RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO

Il Responsabile del centro di raccolta, di seguito nominato Gestore, è la società incaricata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti e sovrintende al corretto funzionamento del centro di raccolta, coordinandone la gestione e svolgendo tutte le funzioni previste dal presente disciplinare.

5. OBBLIGHI DEL GESTORE

Con l’approvazione del Decreto Ministeriale del 23 Giugno 2022 “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana (...)*” (di seguito “CAM”) sono state introdotte delle prescrizioni sui livelli minimi di servizio per i centri di raccolta comunali per quanto riguarda gli orari di apertura che il gestore è tenuto a rispettare ¹.

6. UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO

Possono conferire rifiuti nel centro di raccolta solamente i soggetti indicati nel regolamento unico di gestione associata dei rifiuti urbani di cui all’art. 21 con le modalità stabilite nell’art 7 dell’allegato B del regolamento medesimo. L’utente che intende conferire rifiuti al Centro di raccolta deve qualificarsi tramite l’esibizione di idonea documentazione prevista dal Gestore e dal Consiglio di Bacino per l’accesso e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

Le regole di accesso diffuso ai Centri di Raccolta possono pertanto essere così sintetizzate:

- Ogni utenza titolare di una posizione tari/tarip nel Bacino Venezia può conferire in ogni cdr comunale
- L’accesso ai cdr avviene tramite registrazione elettronica con riconoscimento dell’utente.
- L’attribuzione ad ogni singola Amministrazione Comunale dei costi di ciascun Centro di Raccolta sarà determinata in modo proporzionale agli accessi registrati;
- Le regole di accesso ai centri di Raccolta (modalità, limiti, ecc....) saranno uguali per ciascun Centro di Raccolta a seguito dell’approvazione del Regolamento unico per l’intero Bacino.

¹ Con l’approvazione del Decreto Ministeriale del 23 Giugno 2022 “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana (...)*” (di seguito “CAM”) sono state introdotte delle prescrizioni sui livelli minimi di servizio per i centri di raccolta comunali per quanto riguarda gli orari di apertura, prevedendo quanto segue:

“I centri di raccolta sono aperti al pubblico in orari che tengono conto del numero e della tipologia delle potenziali utenze. Tali orari comprendono almeno metà della giornata del sabato e prevedono, cumulativamente tra tutti i centri di raccolta così come definiti all’articolo 2 del decreto di adozione dei presenti CAM, un’apertura non inferiore a:

- 12 ore settimanali per bacini di utenza inferiori e/o uguali a 5.000 abitanti;
- 24 ore settimanali per bacini di utenza compresi fra 5.000 e 20.000 abitanti;
- 30 ore settimanali per bacini di utenza compresi tra 20.000 e 100.000 abitanti;
- 38 ore settimanali per bacini di utenza superiori a 100.000 abitanti.”

Si specifica che con riferimento all'AIA già approvata il Centro di Raccolta in gestione ad Eco+Eco srl presso il Comune di Venezia - area Fusina è accessibile a tutte le utenze non domestiche con furgone su prenotazione.

Eventuali integrazioni e/o modifiche per un utilizzo incrementale e diffuso dei centri di raccolta per le utenze domestiche e non domestiche verranno assunte dopo il primo anno di avvio intercomunale del servizio o in corso d'anno in caso di comprovata necessità.

7. MODALITA' DEL CONFERIMENTO

Per agevolare la verifica delle utenze ammissibili al CDR e per la successiva raccolta dati, si prevede l'adozione di sistemi di registrazione informatica degli utenti tali da permettere di risalire agevolmente alle anagrafiche delle utenze che conferiscono e pertanto di attribuire correttamente la provenienza dei conferimenti. **Viene richiesto il codice fiscale e la presentazione del codice utente del titolare della posizione Tari Tarip.**

Il nuovo sistema di registrazione informatica degli accessi, recentemente implementato da Veritas, prevede la consultazione on-line di tutte le banche date TARI/TARIP garantendo a ciascun operatore l'immediato riconoscimento di qualsiasi posizione su qualsiasi comune, partendo dal semplice codice fiscale.

8. RIFIUTI CONFERIBILI

Presso i centri di raccolta possono essere conferiti i rifiuti di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.

Le utenze non domestiche di cui all'allegato L- quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono conferire i rifiuti di cui all'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Sono fatti salvi i limiti derivanti dalle autorizzazioni vigenti ed i limiti quantitativi gestionali di cui alla tabella riportata nell'allegato B del regolamento unico di gestione associata dei rifiuti urbani

9. CALENDARIO DEGLI ORARIO DI APERTURA

La calendarizzazione qui sotto riportata rappresenta l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi intercomunali su tutto il territorio del bacino. Tale consentire, per quanto possibile, l'apertura di centri di raccolta contermini in orari differenti per consentire agli utenti di avere una più ampia disponibilità.

Eocentro	ore di apertura settimanali	Lunedì		Martedì		Mercoledì		Giovedì		Venerdì		Sabato		Domenica	
		M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P
Mirano	38,5														
Noale	10,5														
Salzano	12														
Martellago	23,5														
Spinea	17														
Scorzè	23														
Peseggia															
Fossò	6														
S.M. di Sala	19														
Vigonovo	15														
Pianiga	16														
Chioggia	31,5														
Cavarzere	18														
Cona	3														
Mogliano V.	18														
Marcon	17,5														
Quarto d'A.	15,5														
Meolo	19														
Ceggia	11														
Torre di Mosto	9														
Eraclea	11														
S. Donà di Piave	24														
Musile di Piave	18														
Fossalta di Piave	10														
Jesolo	21														
Cavallino	14 - 28 (*)														
Mestre via Porto di Cavergnago	61														
Fusina via della Geologia	36 (**)														
Venezia Scomenzera (***)	14														
Lido di Venezia	27,5														
Caorle	30														
Cinto Caomaggiore	10														
Concordia Sagittaria	20														
Fossalta di Portogruaro	24														
Gruaro	2,5														
Portogruaro	41														
Pramaggiore	18														
San Michele al Tagliamento	27														
San Stino di Livenza - Canaletta	19														
San Stino di Livenza - Zecchetto	12														

(*) Orario invernale ed estivo (in tabella orario invernale più restrittivo) (**) Accesso solo su prenotazione (***) Solo Venezia Centro Storico

Si vedano anche al seguente link gli orari tenuti costantemente aggiornati:

<https://www.gruppoveritas.it/dove/ecocentri>

10. CRITERIO DI RIPARTIZIONE COSTI DI GESTIONE

L'attribuzione ad ogni singola Amministrazione Comunale dei costi del Centro di Raccolta sarà determinata in modo proporzionale agli accessi registrati come segue, che comprendono sia costi di carattere operativo (CRD) che i costi di capitale da imputarsi mediante il medesimo criterio (ammortamenti e remunerazione sulla manutenzione straordinaria iscritta negli asset del gestore).

Con riferimento ai centri di raccolta realizzati dal gestore con finanziamenti dei singoli comuni non anteriori al 31.12.2015 viene introdotto un canone concessorio a favore del comune e pagato dal gestore per la copertura dei medesimi (cd CK proprietari Arera). Il medesimo canone verrà inserito nei costi del servizio ed imputato nei pef dei comuni o aggregazione dei comuni sempre sulla base del numero degli accessi registrati.

11. CRITERIO RIPARTIZIONE QUANTITATIVI RIFIUTI CONFERITI

Il gestore tiene conto degli accessi considerando ciascun centro di raccolta una sede staccata del centro di raccolta unico del bacino. Pertanto la suddivisione dei quantitativi di rifiuto verrà attribuita suddividendo per i 45 comuni componenti il bacino e per le 48 tipologie di rifiuti conferibili: il dato tabellare che verrà fornito dal gestore al Consiglio di bacino sarà quindi suddiviso in 2.160 parti.

I centri di raccolta non sono più da intendersi come singole unità, ma sezioni staccate di un centro di raccolta unico collocato in sedi staccate. Pertanto per la ripartizione dei quantitativi dei rifiuti conferiti, si considererà il quantitativo totale conferito tra le varie sedi. Il quantitativo verrà suddiviso per le 48 tipologie di rifiuti e attribuito a ciascun ciascuno dei 45 comuni proporzionalmente agli accessi effettuati.


12. RENDICONTAZIONE

IL Gestore deve inviare al consiglio di bacino la rendicontazione semestrale e annuale sugli accessi, anche in formato excel, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio.

Annualmente, entro il 31 gennaio, il gestore deve rendicontare gli esiti delle ripartizioni dei quantitativi dei rifiuti conferiti da attribuire a ciascun comune secondo i criteri di cui all'art 11.

Nei termini imposti al gestore per la validazione dei PEF deve essere predisposta una adeguata rendicontazione dei costi di gestione e di capitale e della relativa imputazione ai comuni o aggregazione dei comuni.

Partendo il progetto dal 2025 si chiede comunque di dare evidenza della ripartizione dei costi già con l'applicazione dell'MTR-3 , periodo 2026-2029, con effetti sul pef 2027.



CENTRI DI RACCOLTA DEL GRUPPO VERITAS ANNO 2023